MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale "G. Puecher"
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271
Email: coic85600g@istruzione.it Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it
C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138 - Codice Univoco UF7QXK
sito: www.icspuechererba.edu.it

Circolare n. 9

Protocollo e data come da segnatura

Al personale Docente e ATA
alle famiglie
al sito web
p.c. al DSGA

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica (c.d. "Decreto Caivano")

Com'è noto, il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

La legge in oggetto assegna **un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci**.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

1– MANCATA ISCRIZIONE: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **individua i minori** non in regola con il predetto obbligo e **ammonisce** senza ritardo **il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.),** invitandolo ad ottemperare alla legge.

I Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di **ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti, **ammonisce**, senza ritardo, **il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge**.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

– non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

– o non conduca il minore a scuola **entro una settimana** dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni**.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

2 – ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta **assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi,** senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico, **informato dal coordinatore di classe mediante apposito modulo** reperibile nella modulistica del RE "*Segnalazione mancata frequenza*", verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

1.– coloro i quali sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi**, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi;

2.– ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.

Nel caso in cui lo studente **non riprenda la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione, il **Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco** affinché questi proceda all'**ammonizione** del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore **o non giustifichi con motivi di salute**, **o con altri impedimenti gravi**, l'assenza del minore dalla

scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno**.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

La Dirigente Scolastica
Rosa Angela Muni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993